

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)  
DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI BOLOGNA**

**Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di  
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il  
Ministero della Giustizia**

**Determinazione del compenso spettante all'OCC Ordine Avvocati Bologna – ai sensi D.M.  
Giustizia 24 settembre 2014 n.202 - PROCEDURE DA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**ART. 1**

Dopo un esame sommario della pratica da parte dei Gestori, gli stessi redigono il preventivo e lo sottopongono all'OCC per l'invio all'istante per sua accettazione espressa.

**ART. 2**

Il preventivo viene redatto sulla base di quanto dichiarato dall'istante e, in particolare, in base all'Attivo realizzabile presunto e al Passivo dichiarato.

Il compenso effettivo globale verrà determinato sulle risultanze di attivo e passivo che dovessero emergere in corso di procedimento.

L'eventuale differenza di detto compenso effettivo globale rispetto a quanto preventivato verrà regolato all'atto del pagamento dell'ultima rata, anche tenendo conto del tipo di procedura di cui il debitore ha effettivamente goduto.

In caso di rinuncia o revoca da parte dell'istante il compenso sarà dovuto in forma ridotta, nei limiti dell'attività effettivamente svolta.

**ART. 3**

Alla tabella di liquidazione del compenso dei Curatori Fallimentari, di cui al D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, vengono applicati i seguenti criteri e/o correttivi:

A) Criterio principale: Sull'attivo viene applicata l'aliquota massima e sul passivo l'aliquota minima;

B) Criterio principale di decurtazione:

Per la relazione OCC per l'apertura della procedura di liquidazione: - 40%

Per il piano di fattibilità coi creditori: - 30%

Per il piano del consumatore: -15%;

C) Correttivo: applicazione della tariffa fissa di 2.000,00 € di imponibile totale anche alle procedure con attivo inferiore a 20.000,00 e passivo inferiore a 1 milione di euro;

D) Correttivo: applicazione della tariffa fissa minima di 2.000,00 € di imponibile totale (nel caso il preventivo da tabella, dopo aver operato la decurtazione, sia inferiore).

**ART. 4**

**NORME DI LEGGE NON DEROGABILI**

Ove il debitore abbia un totale passivo inferiore ad 1 milione di euro l'imponibile totale (comprese le spese generali) non può comunque superare il 10% dell'ammontare complessivo di quanto sarà attribuito ai creditori, purché tale ultimo importo sia superiore a 20.000 €.

Ove il debitore abbia un totale passivo superiore ad 1 milione di euro l'imponibile totale (comprese le spese generali) non può comunque superare il 5% dell'ammontare complessivo di quanto sarà

attribuito ai creditori, purché tale ultimo importo sia superiore a 20.000 €.

#### **ART. 5** **AUSILIARI**

In aggiunta all'importo totale preventivato competerà all'OCC il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli eventuali Ausiliari sono ricompresi nelle spese generali, ai sensi dell'art 14 co. 3<sup>a</sup> DM 202/2014.

Ove tali costi siano maggiori delle spese generali preventivate, sarà sottoposto al debitore il preventivo apposito come previsto dall'art. 13 regolamento OCC.

Il nominativo dell'ausiliario (o una rosa di due/tre nominativi) sarà suggerito dal Collegio, ma la nomina e il relativo pagamento saranno effettuati dall'OCC.

#### **ART. 6** **MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO**

Come da Tariffario, il totale complessivo dovrà essere corrisposto alle seguenti scadenze:

- a) 1<sup>a</sup> acconto del 40% all'accettazione del preventivo;
- b) 2<sup>a</sup> acconto del 30% alla consegna e/o deposito dell'attestazione e/o della relazione particolareggiata;
- c) saldo del 30% al momento della prima udienza.

A mezzo di bonifico bancario intestato a: OCC DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA – IBAN IT 65 Z 05387 02416 00000 2587 006 con causale: nome e cognome debitore e numero procedura.

Sono fatti salvi i diversi accordi sulla modalità di pagamento o sulla eventuale prededuzione, su istanza motivata del debitore, ad eccezione delle spese vive che dovranno in ogni caso essere anticipate dal debitore.

Il compenso dovrà essere corrisposto anche in mancanza di omologa del piano da parte del giudice/in mancanza del decreto di apertura della liquidazione/ in mancanza di approvazione dell'accordo di ristrutturazione, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato.

Al deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di € 250,00 (oltre I.V.A.), non ripetibile.

#### **ART. 7**

Il preventivo viene firmato per l'OCC Avvocati Bologna dal Referente e dal Presidente del Collegio che lo ha elaborato e viene inviato via PEC dall'OCC all'istante o al suo difensore domiciliatario.

Per l'accettazione del preventivo e di tutte le clausole ivi contenute deve firmare il debitore.